

## ***Appunti per la revisione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale***

**Carla Facchini** (*Dipartimento di Sociologia - Università di Milano Bicocca*)  
**Carlo Pennisi** (*Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Università di Catania*)

Il nostro intervento muove dal lavoro compiuto dall'Associazione scientifica dei sociologi, in collaborazione con le altre Associazioni dell'area 14 e delle aree 10-14 del CUN. Ai documenti elaborati in quelle sedi (e qui allegati) si può fare riferimento per completare il quadro delle osservazioni che, necessariamente, qui dovremo limitare all'essenziale. Va innanzi tutto riconosciuto al CUN e alla Interconferenza il prezioso ruolo di promozione e coordinamento che ha permesso di pervenire a una più matura consapevolezza delle difficoltà applicative della riforma ed elaborare le diverse proposte di “manutenzione”.

Limitaremo il nostro intervento a due punti critici. Essi riguardano il rapporto tra quanto previsto dall'Art.16 della l.n. 240/2010, come modificato dall'art.14 del d.l. 24/9/2014, n.90, i Regolamenti attuativi che quest'ultimo richiede, e quanto l'esperienza e le riflessioni compiute nelle sedi richiamate suggeriscono sulla Abilitazione nazionale.

Una breve premessa è necessaria perché sia chiara la ragione della scelta dei due punti che illustreremo. Un bilancio del primo ciclo di Abilitazioni si potrà fare compiutamente solo al termine del controllo giurisdizionale e solo includendovi anche una documentata riflessione sugli esiti delle chiamate degli Atenei. E' facile però prevedere, allo stato delle conoscenze, una certa variabilità degli esiti tra settori concorsuali e, nel loro ambito, tra settori scientifico disciplinari, molto più che tra Atenei diversi. Sarà difficile, pertanto, accontentarsi di una rappresentazione di quel bilancio che si limiti a confrontare percentuali di abilitati. E parimenti sarà difficile trovare correttivi che, come tali, possano andar bene per tutte le aree e tutti i settori.

Ma una osservazione è già possibile, anche solo alla luce delle percentuali che si conoscono: l'intento perequativo della parametrizzazione dei criteri di valutazione, espresso nel Regolamento attraverso il ricorso alle mediane (ossia un indicatore dicotomico espressivo dello stato di ciascuna comunità scientifica), seppure condivisibile come intento, sembra esser fallito proprio rispetto l'uso perequato dei criteri e dei parametri tra i settori concorsuali e tra settori scientifico disciplinari, determinando difformità tra aree CUN, tra settori concorsuali e tra settori scientifico disciplinari. Perché?

I due punti che si intendono qui sottolineare muovono da questa domanda, ma non costituiscono una risposta, né la sottendono. Molte ragioni sono interne alle diverse aree, al consolidamento dei loro statuti scientifici e professionali, alla affidabilità delle basi di dati relative alla loro produzione (ricordiamo, ad esempio, che le aree 10-14 fanno riferimento, per lo più, ad una base dati come quella del Cineca, auto-popolata ma mai validata estensivamente, in riferimento p.e. ai parametri proposti dal CUN sul carattere scientifico dei prodotti).

Le nostre due osservazioni spostano la questione degli squilibri tra aree e settori, come dire, dalla “psicologia delle Commissioni”, al quadro istituzionale che governa la loro autonomia. Esse riguardano: a) il processo di formazione delle Commissioni e b) i criteri di valutazione nel cui ambito le Commissioni decidono. Ci concentriamo su questi due punti poiché entrambi esprimono comunque scelte sui contenuti che si vogliono attribuire alla autonomia dell’Università. Per questa ragione sono profondamente connessi, anche se verranno trattati separatamente.

a) Sul processo di formazione delle Commissioni, il novellato art. 16 conferma largamente gli orientamenti della precedente formulazione, ma prende atto di alcuni problemi emersi con chiarezza nella prima applicazione. L’eliminazione del membro OCSE e l’insistita necessità di garantire la competenza della Commissione, rispetto ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale, sia in sede di sorteggio, sia col ricorso obbligatorio al parere *pro veritate*, fanno emergere con chiarezza la volontà del legislatore di perfezionare il meccanismo della Abilitazione, come si dice, “facendo tesoro delle lezioni apprese”. E’ a questo orientamento che i Regolamenti sono chiamati adesso a dar corpo, decidendo come affrontare la prima anomalia (rispetto alle pratiche internazionali così tanto ammirate) del meccanismo: la composizione semi-casuale della Commissione. È casuale nel senso probabilistico del sorteggio, ma lo è in senso relativo perché la rosa dei sorteggiabili è composta dalle auto-candidature di coloro che adempiono ‘solo’ ai requisiti medianici che, così come conformati ora, non appaiono convincenti.

L’Università italiana si è affidata ai sorteggi molte volte nel dopoguerra, ma come strumento esclusivo di composizione delle Commissioni solo nel ‘73/’74 (con un meccanismo che moltiplicava le Commissioni per il numero dei concorrenti, ed in una situazione nella quale tutti gli ordinari italiani erano 1800). La ragione è semplice, ma sottilissima, e gioca su un piano di “intelligenza collettiva” che supera quello della “fenomenologia del commissario” e degli usi che questi individualmente può fare del proprio ruolo.

L’autonomia della Commissione, sia come collegio giuridicamente qualificato, che come *gruppo di pari* chiamato ad esprimere un giudizio in “scienza e coscienza”, è tanto più forte quanto più essa riesca a presentare il proprio giudizio come “disinteressato”, quanto più sia posta nelle condizioni di *non* far valere le proprie appartenenze (di interessi, di scuole, di valore, e via dicendo), e quindi di manifestare “distacco”. Condizione di possibilità per esporre tale sicurezza, per una qualunque Commissione, è che l’appartenenza alla propria comunità accademica e l’adeguatezza al compito cui è chiamata, siano e rimangano fuori discussione. E’ un equilibrio delicato che definisce le condizioni di decisione di una Commissione, che può manifestare tanto più distacco quanto più si avverte, ed è avvertita, come impegnata e responsabile nei confronti della comunità scientifica a cui appartiene.

Cosa può assicurare questo delicato equilibrio tra appartenenza e distacco? Cosa può assicurare l’equilibrio raggiunto rispetto alla possibilità che chiunque possa “disinteressatamente” criticare i risultati come “di parte”? Troppo fragili le soluzioni che si affidano a doti personali o criteri reputazionali, in Italia ancora evanescenti e autoportanti. Il tradizionale ricorso ad elezioni, precedenti o successive al sorteggio, provava ad assicurare sul piano procedurale le condizioni di questo equilibrio. *Condizioni*, si badi, non il fatto che la singola, concreta, commissione potesse non trovare alcun equilibrio difendibile.

Da questo punto di vista l'esperienza della prima tornata ha mostrato uno squilibrio. Il "disaccoppiamento" della Commissione dalla comunità scientifica di appartenenza, ad esempio il macro-settore concorsuale, determinato dal sorteggio, indipendentemente dagli orientamenti soggettivi dei commissari, si concretizza di fatto nella possibilità, lasciata a ciascuna Commissione, di *non* contestualizzare i criteri di valutazione (ossia riportare letteralmente i criteri dal bando) dei candidati indicati dal Bando. A questa *possibilità*, definita dalla esclusività del sorteggio, si deve molta della variabilità nell'accettazione generalizzata degli esiti, piuttosto che nelle percentuali di abilitati. Dove i criteri sono stati contestualizzati le ragioni del giudizio sono state espresse in modo riconoscibile, dove non lo sono stati hanno prevalso ragioni "astratte dalla" comunità scientifica di appartenenza (impatto, internazionalizzazione, etc. possono infatti significare cose molto differenti in comunità scientifiche differenti).

Sul processo di formazione delle Commissioni, allora, occorre intervenire per fare in modo che la formale imparzialità del sorteggio non si trasformi, come è stato nell'esperienza passata, nella possibile deresponsabilizzazione della Commissione nei confronti della comunità scientifica di appartenenza, ad esempio appunto il macro-settore concorsuale, nella adozione formale degli astratti criteri del Bando.

Se ciò possa meglio realizzarsi con elezioni *pre* o *post* sorteggio, oppure attraverso un esplicito e proceduralizzato coinvolgimento delle Associazioni scientifiche o delle aree del CUN (alle quali in fondo rimane affidato il compito di costruire la condivisione sui criteri), quale passaggio a sostegno della legittimazione delle Commissioni, andrà valutato in relazione al secondo problema su cui si vuole richiamare l'attenzione. Quale che sia la strada che si sceglie, la contestualizzazione del significato dei criteri del bando non dovrebbe comunque essere più eludibile da parte delle Commissioni.

**b)** Il secondo problema sul quale si vuole richiamare l'attenzione, i criteri di valutazione nel cui ambito lavora la Commissione ed il modo in cui essa decide, è dunque strettamente legato al primo. Va osservato subito, per non parlarne più, che l'abbandono del criterio della maggioranza semplice per l'abilitazione, stabilito autonomamente dal Regolamento ha finito, troppe volte, per far valere due componenti più di tre, ossia ha finito per costituire un diritto di veto. Una scelta che, se si fosse voluta per una qualsiasi ragione, avrebbe dovuto, forse, fare il Legislatore, e non il delegato. Ma non è l'eccesso di potere, di questi tempi, a sorprendere, è piuttosto il silenzio dell'Accademia e la sua incapacità di reagire, se non in tempi lunghissimi e *a posteriori*.

Sui criteri di valutazione confluiscono moltissimi problemi che i processi di valutazione della ricerca stanno affrontando, ma che ancora non appaiono risolti (né sono risolvibili una volta per tutte e per tutti). Ci riferiamo allo stato delle procedure di accreditamento delle riviste, alle revisioni in corso degli indicatori della VQR, ai ritardi nella costituzione dell'Anagrafe nazionale dei prodotti della ricerca, alla revisione della base dati del Cineca (rilevante soprattutto per le aree 10-14), alla instabilità dei marchingegni medianici. Pensare di risolvere le difficoltà di un giudizio di abilitazione scientifica *esclusivamente* rinviandone l'affidabilità a quell'universo di indicatori e di procedure si è dimostrata una strada non generalizzabile, nella stessa misura in cui l'affidabilità di quelle procedure non è di fatto generalizzabile, non solo tra aree umanistiche e aree tecnologiche, ma anche nell'ambito delle stesse aree non umanistiche.

Il problema consiste allora nel definire il metodo e la misura del ricorso a quegli indicatori, nell'ambito di un giudizio sulla produzione e la carriera scientifica di un candidato. Una riflessione su questo punto, operativamente orientata al futuro Regolamento, può ormai avvalersi dei contributi che, ad esempio, le aree CUN 10-14 hanno prodotto. In quei documenti, con larga condivisione, i criteri di valutabilità e di qualità della produzione scientifica sono esplicitati e contestualizzati, almeno per alcune aree, in modo riconoscibile anche dalle altre aree CUN, proprio perché fanno riferimento alla "Proposta" sul carattere scientifico di un qualsiasi "prodotto", elaborata dal Consiglio, sulla base del "Documento di Frascati" e di una larga consultazione pubblica. Quindi, sul piano della scelta dei parametri e degli indicatori attraverso cui ciascuna comunità scientifica può definire "originalità, rilevanza e internazionalizzazione", nonché la stessa valutabilità della propria produzione, la riflessione è ormai matura.

Su un aspetto, tuttavia, permane una grande incertezza che si riverbera sull'uso di quegli indicatori: appunto lo "status" del giudizio di abilitazione, nel disegno della carriera del professore universitario. L'abilitazione costituisce un giudizio periodico di accreditamento che legittima al concorso per la posizione di professore associato o professore ordinario. L'astratta previsione normativa, alla quale i Regolamenti devono dare concretezza di implementazione, è chiara. I criteri e i parametri di valutazione rendono possibile questa implementazione, a condizione di far conto dell'università che si ha, oltre che di quella indicata dal legislatore: è questo, per definizione, il senso di un Regolamento ed il ruolo di chi lo predispone.

Non si può dire che il Regolamento derivato dal D.P.R. n. 222 abbia assolto a questo ruolo, non solo per la messe di questioni aperte dalla "meccanica medianica", ma soprattutto perché non ha affrontato, proprio sul piano implementativo, la definizione dell'obiettivo del giudizio per il quale imponeva criteri e parametri.

In quale misura criteri e parametri possano rendere perequato tra le diverse aree, motivabile e controllabile, l'accreditamento scientifico di uno studioso, dipende certo dalla loro sensatezza (prima che da una astratta tenuta tecnico-formale), ma dipende anche dal fatto che il giudizio a cui danno luogo, appunto, "accrediti" a qualcosa e che i criteri e parametri elaborati siano adeguati allo scopo. Ora, non si può qui discutere se esista, in astratto, una qualificazione scientifica che ponga uno studioso nelle condizioni di operare indifferentemente in un centro di ricerca o in una nostra università. Ma si può, con gli obiettivi assegnati dalla legge, concordare sul fatto che la abilitazione scientifica non è una procedura comparativa per accedere ad un qualche ruolo accademico.

E' possibile che rimanga tale, ossia un astratto riconoscimento di abilità scientifica, se il passaggio successivo è variamente automatizzato dagli Atenei? Come può non giocare la previsione delle chiamate dirette nella configurazione del giudizio di abilitazione? Il carattere di accreditamento del giudizio, in altri termini, dipende molto di più da quello che accade *dopo*, che dal funzionamento di alchimie algoritmiche. Fingere che non sia così può avere effetti paradossali rispetto agli stessi intenti della riforma, si pensi soltanto a quelli di "ri-localizzazione dei concorsi" che si stanno osservando in questi mesi.

D'altra parte, dato che l'urgenza è adesso focalizzata soltanto sui Regolamenti dell'abilitazione, le alternative che si fronteggiano per mantenere al giudizio di abilitazione il carattere di accreditamento sono o quelle, attualmente poco percorribili, di sostenere finanziariamente il potere

di Dipartimenti e Atenei di decidere sulla base delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, nonché finanziare l'effettiva mobilità del docente, svincolandone il budget rispetto a quello del proprio Ateneo, attraverso il funzionamento del FFO; oppure, quella di calibrare molto di più, anche con una previsione formale, la qualificazione di abilitazione al profilo del ruolo a cui si appartiene, evitando di parificare astrattamente strutturati e non strutturati, candidati alla abilitazione di seconda e di prima fascia. Non per depotenziare il contenuto scientifico del giudizio, ma per chiarire una volta per tutte che la logica che ha sviluppato gli indicatori della VQR riguarda il risultato di strutture e può essere riferita a *carriere* solo con una adeguata, preventiva, calibrazione dei suoi contenuti. Si tratta dunque di non riproporre indicatori astratti di prodotti, ma di formularli in modo che le Commissioni possano responsabilmente tradurli rispetto alla specificità scientifica della comunità di appartenenza.

Questi sono i due punti che volevamo chiarire e su cui volevamo richiamare la vostra attenzione. Due punti che non si potranno risolvere compiutamente sino a quando non si chiariranno gli assetti delle chiamate locali. In quale misura le risposte alle due questioni qui sollevate siano da ricercare in tecnicità dei Regolamenti e in quale misura dipendano da specifiche assunzioni di responsabilità da parte delle comunità disciplinari e accademiche è infine l'interrogativo davanti al quale noi tutti non possiamo più sfuggire.